

COMM. TRIB. PROVINCIALE PAVIA - 334/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ni. Do., da Torre d'isola (PV), elettiv. domiciliato, rappr. e difeso come da mandato a margine dell'atto, proponeva ricorso a questa Commissione, notificando in data all'Agenzia delle Entrate Direz. Prov. di Pavia, impugnando l'atto di irrogazione della sanzione di € 8.426,70, notificatogli in data 5.11.2010, per errata presentazione di VR per il rimborso Iva 2005, chiedendone l'annullamento, contestando l'applicazione dell'art. 13, comma 1, D. Lgs. 471/97 (30%) fatta dall'Ufficio.

Lo stesso assume che, se mai, l'Ufficio avrebbe dovuto applicare la norma di cui all'art. 5, comma 3. D.Lgs 471/97, dal momento che aveva indicato presupposto per il rimborso Iva diverso da quello posseduto, legittimante l'intero rimborso. Sul tema richiamava giurisprudenza favorevole

Avvenuta rituale costituzione, con deposito di fascicolo, la segreteria iscriveva a ruolo.

Da sua parte si costituiva in giudizio l'Ufficio, depositando memoria il 14.2.2011, con cui chiede il rigetto del ricorso e le spese, giustificando l'operato in quanto l'ottenere un rimborso Iva in tutto o in parte non spettante per difetto dei presupposti di cui all'art. 30 equivale ad un tardivo pagamento, poichè si traduce nella disponibilità anticipata di una somma, che sarebbe rimasta all' Erario per un certo tempo. Richiamava sentenza favorevole della CTR della Toscana.

Alla udienza del 20.12.2011, tenuta, previa rituali avvisi, svolta la relazione da parte del Presidente la Commissione deliberava nel segreto della camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce della decisione della Cassazione n. 15938 del 6.7.2010, che afferma il principio di stretta legalità che informa il sistema delle sanzioni tributarie, è precluso applicare la sanzione prevista per il caso di omesso versamento totale o parziale dell'imposta all' ipotesi in cui il contribuente ottenga un rimborso non dovuto, per l'evidente diversità delle fattispecie e l'impossibilità di individuare una medesima ratio.

Il fatto è riconducibile più che altro a un non fare dell'Ufficio.

Nel presente caso, addirittura il contribuente era in possesso dei requisiti sostanziali per l'ottenimento del rimborso Iva, pur avendo errato il VR 2006.

Pertanto la irrogazione della sanzione va annullata.

Stante l'esistenza di giurisprudenza diversificata in materia, le spese di giudizio vengono compensate.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.